

# REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO NIDO D'INFANZIA COMUNALE

**INDICE**

**CAPO I**

**FINALITA' ED ACCESSO**

- Art.1 Definizione
- Art.2 Finalità
- Art.3 Requisiti per l'ammissione

**CAPO II**

**MODALITA' E PRIORITA' DI AMMISSIONE**

- Art.4 Iscrizioni
- Art.5 Criteri per la formulazione della graduatorie
- Art.6 Graduatorie e ammissioni
- Art.7 Inserimento
- Art.8 Quote di contribuzione

**CAPO III**

**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

- Art.9 Rinunce, assenze e dimissioni
- Art.10 Malattia
- Art.11 Alimentazione
- Art.12 Calendario annuale
- Art.13 Funzionamento del servizio
- Art.14 Personale
- Art.15 Partecipazione delle famiglie
- Art.16 Organismi di partecipazione
- Art.17 Commissione Mensa
- Art.18 Composizione della Commissione Mensa
- Art.19 Modalità di funzionamento della Commissione Mensa
- Art.20 Durata e cessazione della Commissione Mensa
- Art.21 Report della Commissione Mensa

**CAPO IV**

**NORME FINALI**

- Art.22 Rinvio normativo

**ALLEGATO 1** – Scheda di rilevazione servizio mensa

**CAPO I**

**FINALITA' E ACCESSO**

**Articolo 1**

**(Definizione)**

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, le modalità di funzionamento, l'accesso e l'organizzazione del servizio comunale socio-educativo per la prima infanzia Nido d'Infanzia "Maria Luisa Cimino – Crescere insieme" del Comune di Assisi.

2. Il servizio mira a strutturare un percorso educativo comune per i bambini da zero a sei anni, con la finalità di potenziare l'offerta formativa territoriale utilizzando con la massima efficienza le risorse disponibili tra i bambini iscritti al nido d'infanzia e i bambini della scuola d'infanzia secondo quanto previsto nel progetto didattico di continuità.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per nido d'infanzia il servizio socio-educativo che, articolato in gruppi, accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

Il nido è autorizzato per n. 30 posti. Il servizio è articolato in gruppi variabili di lattanti (3-12 mesi) e semi-divezzi e divezzi (12-36 mesi), a seconda delle richieste annuali di iscrizione al servizio.

La possibilità, offerta dalla struttura, di modulare gli spazi, consente di organizzare i gruppi in base alla tipologia di utenti iscritti annualmente al servizio e in base al progetto educativo di riferimento.

## **Articolo 2**

### **(Finalità)**

1. Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo d'interesse pubblico, che concorre, insieme alle famiglie, alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel quadro di una politica per la prima infanzia, offrendo la garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

In particolare ha lo scopo di offrire:

a) **alle bambine e ai bambini** un luogo di formazione, di socializzazione e di sviluppo armonico e unitario delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, offrendo un ambiente sereno e idoneo atto a favorire la crescita del bambino nel rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo;

b) **alle famiglie** un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;

c) **ai genitori** l'opportunità di un affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli a figure dotate di specifica competenza professionale per facilitare l'accesso al lavoro;

d) **alla collettività** un'opportunità d'intervento preventivo rispetto a problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio, e la realizzazione di politiche di pari opportunità tra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Il nido d'infanzia comunale "Maria Luisa Cimino – Crescere insieme" è progettato e dislocato in un edificio vicino e comunicante con la scuola d'infanzia "Maria Luisa Cimino"; gli spazi interni ed esterni del Nido e della Scuola d'Infanzia sono pensati in una forma interconnessa che favorisca l'incontro, l'interazione, la comunicazione e il confronto quotidiani, nel rispetto e nella tutela degli specifici bisogni educativi e delle diverse fasce di età interessate. Sempre garantendo la massima flessibilità e diversificazione, quindi, saranno presenti spazi collettivi di condivisione dei servizi generali e delle esperienze ludiche e didattiche.

## **Articolo 3**

### **(Requisiti per l'ammissione)**

1. Il nido d'infanzia è un servizio pubblico.

2. L'obiettivo fondamentale è quello di garantire alle bambine/i il diritto al pieno sviluppo della loro personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.

3. In particolare si esclude ogni forma di discriminazione per motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi ed economici.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 104/92, l'accesso al nido d'infanzia è garantito alle/ai bambine/i diversamente abili e/o con disagio psico-fisico, con oneri della retta comune a carico della famiglia.

5. La permanenza al Nido delle bambine e dei bambini diversamente abili e/o con disagio psico-fisico può protrarsi per un ulteriore anno su richiesta dei genitori, debitamente certificata dai competenti servizi dell'azienda A.S.L. territoriale.

6. Hanno titolo all'ammissione le/i bambine/i di età compresa tra i tre mesi e i tre anni; può essere consentita la permanenza al nido fino all'inserimento alla scuola dell'infanzia.

7. Sono ammessi alla frequenza del nido d'infanzia comunale:

a. in via prioritaria le/i bambine/i residenti nel Comune di Assisi;

b. in via secondaria le/i bambine/i che, seppur non residenti nel Comune di Assisi, abbiano almeno un genitore residente in uno dei comuni della Zona Sociale 3 (Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) o in un Comune contermina che presti attività lavorativa nel Comune di Assisi oppure una/un nonna/o residenti nel Comune di Assisi;

Per le fattispecie di cui al presente punto, in caso di effettivo ingresso al nido d'infanzia comunale, si applica la tariffa di frequenza massima, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE).

8. Le/i bambine/i iscritte/i e frequentanti il nido d'infanzia comunale nell'anno educativo precedente vengono ammessi di diritto al servizio, fermo restando l'obbligo per il genitore o il tutore legale di presentare la domanda di riconferma nel periodo indicato nell'avviso pubblicato annualmente dal Comune, utilizzando l'apposito modulo. Trascorso tale periodo, in caso di mancata riconferma decade il diritto di ammissione.

Nel modulo di riconferma può essere dichiarato il valore ISEE in corso di validità ai fini dell'applicazione di una tariffa agevolata. La mancata indicazione del valore ISEE, comporta l'applicazione della tariffa massima di frequenza.

9. I bambini/e non comunitarie devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

10. L'effettuazione delle vaccinazioni (o l'esonero/differimento per motivi di salute o la richiesta di vaccinazione) costituisce "requisito d'accesso ai servizi" (art. 3 c.3 L. 119/2017).

## CAPO II

### MODALITA' E PRIORITA' DI AMMISSIONE

#### Articolo 4

##### (Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione al nido d'infanzia deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Assisi e redatta compilando l'apposito modulo predisposto dal servizio competente. Alla domanda potrà essere dichiarato il valore ISEE in corso di validità; in caso di mancata dichiarazione, nella stesura delle graduatorie non verrà attribuito alcun punteggio relativo al valore ISEE, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Altresì, potranno essere allegati certificati attestanti l'eventuale invalidità dei componenti il nucleo familiare.

2. La domanda di iscrizione per il nido d'infanzia, compilata in ogni sua parte, e sottoscritta dal genitore della/del bambina/o o dal suo tutore legale, deve essere presentata entro il periodo indicato nell'avviso pubblico, annualmente pubblicato e disponibile unitamente ai moduli di domanda, presso l'Ufficio comunale competente e sul sito *web* del Comune.

3. Le domande presentate oltre il termine previsto dal bando saranno disposte in successive graduatorie formulate solo dopo che sarà esaurita la prima graduatoria, secondo i criteri previsti nell'articolo 5 del presente Regolamento ed utilizzate nel corso dell'anno educativo, dando comunque la precedenza alle domande dei cittadini residenti nel territorio comunale secondo quanto disposto dal precedente articolo 3 co.7;

Per le/i bambine/i non ammesse/i nell'anno educativo di pertinenza del bando dovrà essere ripresentata l'istanza di ammissione per l'anno educativo successivo qualora le famiglie fossero ancora interessate al servizio.

Nella domanda il richiedente autocertifica tutti i requisiti richiesti per l'accesso che contribuiscono alla determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria. Ogni situazione deve far riferimento a situazioni già in essere alla data della presentazione della domanda.

#### Articolo 5

##### (Criteri per la formulazione delle graduatorie)

1. La graduatoria per il nido d'infanzia sarà predisposta in base ai seguenti criteri e punteggi:

	CRITERI	PUNTEGGI
a)	Bambine/i residenti nel Comune di Assisi che presentino una condizione di disabilità riconosciuta e certificata dal competente servizio dell'Azienda U.S.L. territoriale	9

b)	Bambine/i residenti nel comune di Assisi il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dai Servizi Sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, per le/i quali l'inserimento al Nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto alla/al bambina/o e alla sua famiglia	9
c)	Nucleo familiare con un solo genitore presente (es. vedovi, separati legalmente o divorziati con affidamento esclusivo del bambino, genitori con l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale, ecc.).	8
d)	Nuclei familiari con genitori separati o divorziati con affidamento condiviso della/del bambina/o.	1
e)	Nuclei familiari con uno o entrambi i genitori riconosciuti invalidi civili dal competente servizio dell'Azienda U.S.L. territoriale, con una percentuale superiore all'80 %.	5 (per ciascun genitore)
f)	Nucleo familiare in cui sono presenti altri minori riconosciuti invalidi civili o con disabilità grave dal competente servizio dell'Azienda U.S.L. territoriale.	4
g)	Nucleo familiare in cui è presente un soggetto (diverso dai genitori e da altri minori) con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 o con I.C. del 100% e indennità di accompagnamento.	1
h)	Nuclei in cui sia presente la seguente condizione lavorativa:	6
	- lavoro dipendente a tempo pieno e sede lavorativa effettiva e prevalente in un comune situato entro 15 km dal territorio comunale;	6,5
	- lavoro dipendente a tempo pieno e sede lavorativa effettiva e prevalente in un comune situato oltre 15 km fuori dal territorio comunale;	5
	- lavoro dipendente part-time	5
	- lavoro autonomo a tempo pieno e sede lavorativa effettiva e prevalente in un comune situato entro 15 km dal territorio comunale;	5,5
	- lavoro autonomo a tempo pieno e sede lavorativa effettiva e prevalente in un comune situato oltre 15 km dal territorio comunale;	6
	- lavoro autonomo part-time;	4,5
	- lavoro flessibile (interinale, collaborazioni a progetto, ecc.);	4,5
	- cassa integrazione (o mobilità);	4
	- studenti fino a 30 anni;	5
- specializzandi e tirocinanti;	4	
- disoccupati iscritti al centro per l'impiego;	2	
- lavoratore con contratto a termine inferiore ai 12 mesi	2	
i)	nuclei familiari in cui un genitore lavora e l'altro è iscritto alle liste di collocamento, di mobilità, agenzie interinali, da almeno un anno.	1
j)	Nuclei familiari con altri figli minori ( <b>per ciascun minore</b> ):	2
	- età 0-3 anni	1,5
	- età 4-6 anni	1
	- età 7-10 anni	0,5
- Età 11-13 anni	0,5	
l)	Domanda inevasa, presentata entro i termini del bando, nella graduatoria del precedente anno educativo.	1
m)	Presenza di un/una fratello/sorella nel medesimo nido per cui si fa richiesta nel medesimo anno educativo d'interesse.	1,5
n)	Domanda presentata oltre i termini del bando del precedente anno educativo per acquisizione di residenza o nascite successive alla data del bando, e non inserita nella precedente graduatoria.	0,5
o)	Valore della situazione economica equivalente (ISEE) da € 0,00 a € 10.000,00.	1,5
p)	Valore della situazione economica equivalente (ISEE) da € 10.001,00 a € 20.000,00.	1
q)	Valore della situazione economica equivalente (ISEE) da € 20.001,00 a € 30.000,00.	0,5

2. A parità di punteggio verranno applicati i seguenti criteri di precedenza, nell'ordine:

- " bambini che abbiano sorelle o fratelli frequentanti il medesimo nido d'infanzia comunale;
- " bambini di minore età;
- " bambini esclusi da graduatorie precedenti.

3. In caso di rinuncia volontaria al posto e di nuova iscrizione al servizio, il punteggio di cui al punto i) del presente articolo, non verrà assegnato.

4. I requisiti richiesti per l'ammissione al servizio socio-educativo comunale per la prima infanzia devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le eventuali modifiche devono essere comunicate per iscritto entro il termine per la presentazione della domanda fissato nell'avviso.

5. L'Ufficio comunale competente effettua controlli sulle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione in regime di autocertificazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione comprovante le dichiarazioni rese. La mancata presentazione della documentazione richiesta, comporta l'esclusione dalla graduatoria.

6. Il Comune in ogni momento, può disporre ulteriori accertamenti e controlli, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" con le conseguenze previste dagli artt.75 e 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 6**

##### **(Graduatorie e Ammissioni)**

1. Ad ogni domanda d'iscrizione viene attribuito, previa istruttoria, un punteggio tenendo conto dei criteri previsti all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Al termine dell'istruttoria verranno formulate due graduatorie provvisorie, una per i lattanti (dai tre mesi ai dodici mesi) e l'altra per i semi-divezzi e divezzi (dai dodici mesi ai tre anni) che saranno rese pubbliche nei giorni successivi alla scadenza dell'avviso pubblicate sul sito web del Comune per 10 giorni entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi e/o integrazioni.

3. A seguito dell'esito dell'esame degli eventuali ricorsi e/o integrazioni, si provvede a formulare le graduatorie definitive per l'ammissione delle/dei bambine/i al Nido d'infanzia.

4. Le famiglie saranno tempestivamente informate dell'esito della domanda di iscrizione al Nido d'infanzia mediante comunicazione scritta.

5. Le graduatorie degli ammessi saranno valide sino al termine dell'anno educativo cui si riferiscono o fino ad esaurimento.

6. Le famiglie, i cui bambine/i saranno ammesse/i alla frequenza, verranno invitate con comunicazione scritta del Comune ad esprimere formale accettazione del posto al Nido d'infanzia, della retta di frequenza mensile, nonché del regolamento del servizio, nei tempi e nei modi stabiliti nell'apposita comunicazione.

7. Nei bambini affetti da patologie di tipo cronico, portatori di allergie o intolleranze alimentari, la necessità di dieta speciale dovrà risultare da certificato medico la cui validità sarà considerata annuale, salvo disposizioni diverse.

8. La mancata accettazione formale del posto al Nido entro i termini stabiliti nella comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, comporterà la perdita del diritto all'inserimento; in tal caso il genitore potrà presentare una nuova istanza di ammissione che verrà valutata secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.

9. I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno educativo la propria residenza in altri Comuni e non aventi i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 3, comma 7, lett. b), mantengono il diritto alla frequenza solo fino al completamento dell'anno educativo in corso.

#### **Articolo 7**

##### **(Inserimento)**

1. Prima dell'avvio delle attività previste nell'anno educativo di riferimento, viene organizzata una prima assemblea con le famiglie delle bambine e dei bambini ammesse/i.

2. All'assemblea segue il colloquio individuale con i genitori attraverso il quale si acquisiscono dati e notizie utili per una permanenza serena al Nido della/del bambina/o e si concordano i tempi e le modalità per l'inserimento.

3. L'inserimento delle bambine e dei bambini diversamente abili e/o con disagio psico-fisico è progettato e concordato con i competenti servizi dell'Azienda U.S.L. territoriale laddove necessario;

4. Per garantire un adeguato ambientamento si ritiene indispensabile una programmazione degli inserimenti che preveda una gradualità dei tempi di permanenza e la presenza di almeno un genitore o di una figura di riferimento significativa per il tempo che si riterrà necessario e valutato dal gruppo degli educatori.

#### **Articolo 8**

##### **(Quote di contribuzione)**

1. La frequenza al nido d'infanzia è subordinata al pagamento mensile di una retta che si configura come concorso degli utenti al costo del servizio.

2. L'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di contribuzione delle famiglie al servizio comunale per la prima infanzia. Le quote di contribuzione alla spesa per la frequenza delle/dei bambine/i al nido d'infanzia comunale sono determinate secondo il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità e la fascia oraria di fruizione del servizio prescelta. Le quote di contribuzione alla spesa per la frequenza al nido d'infanzia comunale delle/dei bambine/i non residenti, sono determinate dalla sola fascia oraria di fruizione del servizio prescelto, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE); in questi casi l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa massima prevista per l'anno educativo di riferimento.

3. Qualora non venga dichiarato il valore ISEE, l'utente sarà tenuto al pagamento della tariffa massima prevista per l'anno educativo di riferimento, relativamente alla fascia oraria prescelta.

4. L'Ufficio comunale competente provvederà, indicativamente entro la metà del mese successivo a quello di riferimento, ad emettere apposito avviso di pagamento, contenente specifica indicazione della retta mensile dovuta, calcolata sommando la quota fissa mensile e la quota giornaliera attribuita per i giorni di effettiva presenza della/del bambina/o.

La famiglia dovrà provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nell'avviso stesso; in caso contrario, l'ufficio invierà un primo sollecito scritto, cui seguirà l'applicazione delle procedure di recupero dei crediti.

5. Non potranno essere riammessi alla frequenza dell'anno educativo successivo le/i bambine/i le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti dell'anno precedente, anche se relativi a fratelli o sorelle iscritti/e per gli anni precedenti.

6. Il ripetuto mancato pagamento della retta nella misura dovuta fino ad un massimo di tre mensilità anche non consecutive, comporterà la decadenza della frequenza del bambino al servizio a partire dalla data comunicata in forma scritta alla famiglia; per quanto sopra verrà effettuata da parte dell'Ufficio competente, verifica periodica dei pagamenti. Verranno comunque applicate le procedure per il recupero dei crediti.

7. Il periodo d'inserimento è parte integrante del servizio, pertanto, la quota contributiva è dovuta dal primo giorno di inserimento della/del bambina/o e fino al termine dell'attività educativa.

8. La retta stabilita per la frequenza al nido d'infanzia potrà essere modificata dall'Amministrazione comunale nel corso dell'anno educativo, previa comunicazione inviata ai genitori dall'Ufficio del Comune, in tempo utile per l'eventuale rinuncia al servizio. In tale ipotesi, la retta verrà aggiornata con decorrenza dal mese successivo alla data della suddetta comunicazione, qualora, entro il termine previsto, non sia pervenuta comunicazione di rinuncia al servizio. Il passaggio, durante il corso dell'anno educativo, dalla fascia oraria più breve a quella più lunga sarà possibile in caso di disponibilità di posti.

L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di valutare eventuali eccezioni derivanti da una situazione socio-familiare ed economica accertata dai competenti servizi sociali territoriali. Nel caso di passaggio ad altra fascia oraria verrà assegnata la tariffa corrispondente.

9. In caso di ammissione al servizio di una/un bambina/o in sostituzione di altro utente dimissionario durante il corso dell'anno educativo, verrà assegnata la fascia oraria compatibile alla migliore organizzazione del servizio.

10. In caso di assenze prolungate della bambina/o per malattia o per altri motivi, la famiglia è tenuta comunque a versare per intero la quota fissa mensile assegnata al momento dell'accettazione.

11. Per i bambini ammessi al servizio dopo i primi quindici giorni del mese, è dovuto, solo per quel mese, il pagamento della metà della quota fissa mensile assegnata al momento dell'accettazione oltre alla quota giornaliera attribuita per i giorni di effettiva presenza della/del bambina/o.

#### **CAPO III**

## **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

### **Articolo 9**

#### **(Rinunce, assenze e dimissioni)**

1. Le famiglie i cui bambine/i sono ammesse/i al Nido d'infanzia sono tenute a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta indirizzata al Comune di Assisi entro il mese di frequenza; in tal caso la/il bambina/o potrà continuare a frequentare l'intero mese e la retta verrà interrotta al termine del mese stesso.
2. La famiglia può rinunciare al servizio entro e non oltre il mese di marzo dell'anno educativo per il quale ha chiesto l'iscrizione.
3. Il Comune, preso atto delle dimissioni, provvede, seguendo la graduatoria di riferimento, all'ammissione di un'altra/o bambina/o.
4. Si procede alle dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta alla famiglia della/del bambina/o, nei seguenti casi:
  - assenza ingiustificata della/del bambina/o per più di venti giorni consecutivi;
  - ripetute inosservanze al presente regolamento e alle regole interne del nido segnalate dal gruppo del personale educativo, compreso il mancato rispetto, protratto nel tempo e non giustificato, degli orari di entrata ed uscita;
  - il mancato inserimento della/del bambina/o da parte del genitore, senza giustificato motivo, dopo 20 giorni dall'avvio delle attività di ciascun anno educativo;
  - nel caso di ripetuto mancato pagamento della retta nella misura dovuta fino ad un massimo di tre mensilità, anche non consecutive.

### **Articolo 10**

#### **(Malattia)**

1. In caso di emergenza ed urgenza non gestibili dal personale educativo all'interno dei servizi verranno tempestivamente avvisati i genitori e, se del caso, i servizi sanitari di pronto intervento. Anche a tal fine i genitori hanno l'obbligo di lasciare uno o più recapiti telefonici.
  2. Di norma il personale educativo operante presso il nido d'infanzia comunale non somministra farmaci ai bambini frequentanti, tuttavia nel caso di patologie specifiche, debitamente documentate e certificate dal pediatra di libera scelta che prevedono la somministrazione, in caso di crisi acuta, di farmaci salvavita, il genitore o l'esercente la responsabilità familiare, può procedere a formale richiesta di conservazione dei suddetti farmaci presso il nido comunale e di somministrazione degli stessi da parte del personale educativo, in caso di emergenza. Tale richiesta deve essere inviata al Comune e corredata di:
    - delega e autorizzazione al trattamento suddetto al personale educativo del nido;
    - prescrizione/certificazione del pediatra di libera scelta o del medico specialista del caso, relativa alle patologie del/la bambino/a che attesti la possibilità di somministrazione dei farmaci da parte di personale non sanitario, previa adeguata formazione.In tali casi, il personale educativo che, su base volontaria ha espresso la sua disponibilità, potrebbe intervenire, a seguito di opportuna formazione da parte del competente servizio dell'Azienda ASL e sulla base di un piano di trattamento concordato col medico referente e la famiglia del bambino.  
Alla richiesta del genitore non consegue necessariamente il trattamento, in quanto il personale educativo solo su base volontaria può aderire al piano terapeutico concordato; comunque in caso di emergenza il personale educativo del nido è tenuto a contattare tempestivamente il 118 e i genitori del/la bambino/a.
  3. Nel caso di malattie infettive o contagiose, viene sospesa la frequenza; per la riammissione è sempre necessario il certificato medico.
  4. Dopo cinque giorni di assenza della bambina/o per malattia, è preferibile che la riammissione avvenga dietro presentazione di un certificato medico che attesti la sua buona salute.
- Il personale educativo è autorizzato ad invitare il genitore a ritirare il proprio figlio dal servizio, in caso di evidente malessere del/la bambino/a, che la/lo metta in condizioni di disagio.

### **Articolo 11**

#### **(Alimentazione)**

1. All'interno del Nido d'infanzia è previsto il servizio mensa.
2. La preparazione e somministrazione dei pasti è controllata sotto l'aspetto qualitativo e igienico conformemente alle normative vigenti in materia.
3. I pasti sono predisposti sulla base delle tabelle dietetiche vidimate dall'Azienda U.S.L.

La dieta è curata tenendo conto dell'importanza di una equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore, differenziata per età.

4. Per le/i bambine/i che devono seguire diete speciali per disturbi o allergie, è richiesto un certificato sottoscritto da uno specialista o dal pediatra e recante la dieta consigliata.

5. E' previsto il rispetto di diete certificate dal pediatra e derivanti da principi religiosi e ideologici.

#### **Articolo 12**

##### **(Calendario annuale)**

1. Il Nido d'infanzia "Maria Luisa Cimino - Crescere insieme" del Comune di Assisi funziona, di norma, dal primo giorno del mese di settembre al venerdì della seconda settimana di luglio.

2. I servizi restano chiusi in occasione delle festività natalizie, pasquali, delle festività nazionali; viene inoltre considerata la chiusura in riferimento al calendario scolastico regionale determinato annualmente e per particolari festività riconosciute a livello nazionale.

3. L'attività può essere sospesa in caso di manutenzioni straordinarie delle strutture o per interruzioni dovute a causa di forza maggiore.

4. Al fine di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie le eventuali richieste di prolungamento del servizio in occasione delle festività e dei mesi estivi saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione e potranno essere garantite anche con modalità organizzative e quote di contribuzione differenti e determinate di volta in volta.

5. Nel rispetto degli standard gestionali e strutturali previsti dalla legge, possono essere adottate modalità organizzative flessibili, compatibili con le finalità del servizio e con le esigenze delle famiglie.

#### **Articolo 13**

##### **(Funzionamento del Servizio)**

1. Il Nido accoglie bambine/i di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;

2. E' aperto, di norma, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30.

3. Le fasce orarie di frequenza del nido sono:

dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con uscita ore 13.30;

dalle ore 7.30 alle ore 16.30 con uscita ore 16.30;

4. L'ingresso delle/dei bambine/i deve avvenire dalle ore 7.30 alle ore 9.30.

5. L'uscita delle/dei bambine/i deve essere garantita entro l'orario stabilito dalla fascia di frequenza prescelta (13.30/16.30).

#### **Articolo 14**

##### **(Personale)**

Nel nido d'infanzia è presente:

a) personale educativo che cura lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale delle/dei bambine/i.

Spetta inoltre al personale educativo:

- collaborare con i genitori in un'ottica di continuità del processo educativo;

- proporre acquisti di materiale didattico, giochi ed attrezzature, quale dotazione ordinaria e straordinaria del Nido d'infanzia, necessari alla realizzazione della programmazione educativa;

- valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativa per verificare l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività;

- organizzare la sistemazione e la cura degli spazi, degli arredi e dei materiali;

- curare i rapporti di informazione e collaborazione con i genitori delle bambine e dei bambini frequentanti il Nido d'infanzia per la conoscenza dei bisogni individuali dei bambini, le modalità di osservazione e l'accoglienza degli stessi, il confronto delle attività realizzate nel percorso educativo;

b) personale con funzioni ausiliarie di addetto ai servizi generali;

c) coordinatore pedagogico ed organizzativo, che svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico agli operatori del servizio e cura i rapporti con le altre istituzioni del territorio.

#### **Articolo 15**

##### **(Partecipazione delle famiglie)**

E' previsto un coinvolgimento attivo delle famiglie all'interno del servizio, attraverso le seguenti modalità:

- partecipazione al percorso d'inserimento;
- scambio informativo quotidiano con il personale educativo;
- partecipazione agli incontri periodici per la condivisione del percorso educativo;
- partecipazione alle feste organizzate all'interno del servizio;
- partecipazione ad incontri a tema.

#### **Articolo 16**

##### **(Organismi di partecipazione)**

1. Il nido d'infanzia persegue fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori, attraverso l'assemblea dei genitori, individuata quale strumento formale di partecipazione.
2. Nell'assemblea vengono confrontati gli indirizzi pedagogico-educativi e le linee d'intervento.
3. L'assemblea è costituita dai genitori di tutte le bambine e i bambini ammessi a frequentare o da chi ne fa le veci. Si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno ed ogni volta che se ne presenti la necessità.
4. L'assemblea dei genitori individua un rappresentante cui è demandato il compito di redigere il verbale dell'assemblea e inoltrarlo all'Ufficio comunale competente.

#### **Articolo 17**

##### **(Commissione Mensa)**

1. La Commissione Mensa è un organismo consultivo di supporto all'Amministrazione e alle famiglie fruitrici del servizio dei nido d'infanzia comunale, deputata all'accesso alla mensa, al fine di valutare la rispondenza quantitativa e qualitativa ai menù approvati dal competente Servizio.U.S.L. Partecipa al funzionamento del servizio di mensa, può richiedere informazioni, contribuire con proposte ed iniziative a rendere efficace i principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento e presentare eventuali reclami.

2. La Commissione Mensa ha compiti esclusivamente consultivi, permanendo in capo all'Amministrazione Comunale il ruolo decisionale in merito al funzionamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio.

A tale scopo la Commissione Mensa svolge i seguenti compiti:

- studia le problematiche connesse al Servizio;
- richiede informazioni;
- elabora proposte migliorative dell'organizzazione e della gestione dei Servizi;
- elabora proposte per rendere efficace il Programma di Educazione Alimentare quale integrazione e supporto all'attività educativa e didattica dei nidi;
- compila il modulo per l'effettuazione del controllo il cui schema è allegato al presente Regolamento (Allegato 1);
- presenta eventuali reclami.

#### **Articolo 18**

##### **(Composizione della Commissione Mensa)**

La Commissione Mensa è composta da:

- un rappresentante del personale educativo (designato dall'assemblea del personale educativo);
- un genitore (designato dall'assemblea dei genitori).

#### **Articolo 19**

##### **(Modalità di funzionamento della Commissione Mensa)**

1. Per realizzare i compiti di cui all'art. 17 del presente Regolamento, i Rappresentanti della Commissione Mensa possono accedere al refettorio ed ai locali annessi al nido, secondo quanto disposto dal sistema di autocontrollo di cui al D.Lgs. 155/97.
2. Al fine di non interferire nella normale attività lavorativa degli addetti al Servizio di distribuzione dei pasti, la presenza dei Rappresentanti della Commissione Mensa sarà consentita per un massimo di un'ora.
3. Sarà consentita una visita al mese.

5. Presso il Refettorio, la Commissione Mensa (che può accedere secondo le modalità di cui al presente articolo, al fine di non interferire nel momento didattico del pranzo), può degustare esclusivamente in spazio distinto e separato i campioni del pasto del giorno, usando stoviglie a perdere fornite dal personale addetto.

#### **Articolo 20**

##### **(Durata e cessazione della Commissione Mensa)**

1. La Commissione Mensa dura in carica un anno educativo.
2. I singoli componenti della Commissione cessano dall'incarico:
  - per dimissioni volontarie;
  - i componenti nominati dall'assemblea dei genitori decadono dal loro mandato quando cessano di fruire del servizio del nido d'infanzia.
3. In caso di rinuncia, subentra il primo dei non eletti o, se necessario, sono indette elezioni suppletive.

#### **Articolo 21**

##### **(Report della Commissione Mensa)**

1. La Commissione Mensa formalizza le visite eseguite mediante la compilazione del modulo allegato al presente Regolamento (Allegato n. 1). Copia del documento dovrà pervenire all'Ufficio comunale per le opportune valutazioni ed eventuali interventi.

### **CAPO IV**

#### **NORME FINALI**

#### **Articolo 22**

##### **(Rinvio normativo)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al Regolamento Comunale per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.